



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Ufficio VII

FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA (FISR)

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e ss.mm. ii.;

VISTO il D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204 che, al comma 3 dell'articolo 1, dispone che: *“Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, [...]”*;

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ed in particolare l'articolo 1 comma 1 che identifica gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dalle Amministrazioni centrali dello Stato;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 concernente il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

VISTO il decreto MEF 30 dicembre 2019 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 -2022 che, nell'ambito della missione n. 17 *“Ricerca e innovazione”*, al programma n. 22 *“Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata”* prevede al capitolo 7310 piano gestionale n. 01 lo stanziamento per l'anno 2020 del *“Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)”*;

VISTO il d.l. del 9 gennaio 2020, n. 1 (G.U. n. 6 del 9 gennaio 2020) - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito anche solo *“MUR”*), convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTE le disponibilità in termini di competenza sul capitolo 7310 per l'esercizio 2020, pari a € 21.922.845,00;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Ufficio VII

RITENUTO di dover destinare al presente Avviso la somma di € 21.900.000,00 dello stanziamento complessivo di cui al capitolo 7310 per l'esercizio 2020;

CONSIDERATA l'emergenza sanitaria in corso legata alla diffusione del "Covid 19" e l'esigenza di porre in atto azioni di sostegno alle attività di ricerca scientifica e tecnologica in tali ambiti;

VISTA la Comunicazione della Commissione recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 112 I/01), con particolare riferimento al punto 18;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di un Avviso finalizzato al finanziamento di proposte progettuali con le risorse dello stanziamento 2020 del predetto "Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)";

DECRETA

Articolo 1

Finalità e oggetto dell'intervento

1. Attraverso il presente Avviso, il MUR intende acquisire e selezionare proposte progettuali di ricerca di particolare rilevanza strategica, finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell'infezione Covid-19. L'emergenza epidemiologica in atto impone, infatti, il ripensamento e/o la riorganizzazione in diversi settori dei tradizionali modelli della nostra società, in una prospettiva multidimensionale.

2. Le proposte progettuali dovranno avere come obiettivo la definizione di soluzioni di prodotto, metodologiche o di processo, relative al contesto sanitario, sociale, istituzionale, della formazione, giuridico, economico, della inclusione, o produttivo, rispetto ad almeno uno dei seguenti ambiti:

- a) risposta all'emergenza, sviluppando soluzioni relative alla fase di espansione della pandemia;
- b) gestione della riorganizzazione delle attività e dei processi, sviluppando soluzioni relative alla fase di superamento della pandemia in condizioni di sicurezza;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Ufficio VII

- c) prevenzione del rischio, sviluppando soluzioni volte a contrastare e contenere gli effetti di eventuali future pandemie.

3. Le proposte progettuali saranno finanziate attraverso le risorse del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) di cui al D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, articolo 1, comma 3, secondo le modalità e i criteri di valutazione descritti nel presente Avviso e nei limiti delle risorse disponibili di cui al successivo articolo 5, comma 1.

4. Le proposte progettuali debbono riguardare una o più delle seguenti aree:

- *Life Sciences*
- *Physics and Engineering*
- *Social Sciences and Humanities*

5 L'intervento del presente Avviso si articola nelle seguenti due fasi:

PRIMA FASE

- a) Nella prima fase i soggetti ammissibili di cui al successivo articolo 2 vengono invitati a presentare **idee progettuali** di durata non superiore a 6 mesi, di costo non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 80.000,00, per la parte a carico del FISR, e finalizzati alla messa a punto di un primo "risultato prototipale" (suscettibile di implementazione).
- b) Per tale fase il MUR riserva una disponibilità di risorse pari euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo di cui al precedente comma 3
- c) Le idee progettuali vengono valutate secondo le modalità, tempistiche e criteri di cui al successivo articolo 4.
- d) Le idee progettuali approvate vengono finanziate per l'80% dei costi ritenuti ammissibili, erogati nella misura del 90% all'atto dell'approvazione e per il 10% a conclusione e verifica delle attività svolte.

SECONDA FASE

- a) All'esito della verifica conclusiva delle idee progettuali approvate nella prima fase, i relativi soggetti proponenti vengono invitati a presentare **proposte progettuali** di



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Ufficio VII

sviluppo, di durata non superiore a 6 mesi, di costo non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 150.000,00, per la parte a carico del FISR e finalizzati alla sperimentazione del "risultato prototipale finale" e alla relativa dimostrazione di funzionalità.

- b) Per tale fase il MUR riserva una disponibilità di risorse pari euro 11.000.000,00 a valere sul Fondo di cui al precedente comma 3.
- c) Le proposte progettuali vengono valutate secondo le modalità, tempistiche e criteri di cui al successivo articolo 4.
- d) Le proposte progettuali approvate vengono finanziate per l'80% dei costi ritenuti ammissibili, erogati nella misura del 90% all'atto dell'approvazione e per il 10% a conclusione e verifica delle attività svolte.

Articolo 2

Soggetti ammissibili

1. I soggetti ammissibili a presentare le idee progettuali sono le università statali e non statali italiane legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati da Amministrazioni centrali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 218/2016.
2. Ciascuna idea progettuale può essere presentata da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) soggetti tra quelli indicati al precedente comma 1.
3. Ogni singolo coordinatore (principal investigator) può presentare e/o partecipare ad una sola (1) idea progettuale di prima fase.
4. I servizi di consulenza di cui al successivo articolo 3, comma 1, lett. c), possono essere affidati solo a soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma 1 del presente articolo, e nella misura non superiore al 20% del costo della proposta progettuale.
5. Le idee progettuali dovranno indicare, secondo la modulistica indicata al successivo articolo 6, le risorse umane coinvolte, i risultati di ricerca originali e innovativi che si intendono conseguire, i costi e le attività di ricerca di competenza di ciascun partecipante finalizzate al raggiungimento degli stessi.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Ufficio VII

6. Tra le risorse umane coinvolte nelle idee progettuali di prima fase debbono essere presenti, oltre al coordinatore, almeno altri 2 (due) soggetti ricompresi tra le figure di cui al successivo articolo 3, comma 1, lett. a). Anche per tali soggetti vale il limite di cui al precedente comma 3.

Articolo 3

Ammissibilità dei costi

1. I costi ammissibili comprendono una o più delle seguenti voci:

- a. **le spese di personale** (professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed altro personale, eventualmente appositamente assunto, adibito all'attività di studio e ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto).
- b. **i costi degli strumenti e delle attrezzature** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di studio e ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla quota d'uso del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c. **i costi delle competenze tecniche e dei brevetti** e costi dei **servizi di consulenza e di servizi** utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di studio e ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e secondo le procedure consentite dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.s.m.m.i.i.;
- d. **le spese generali supplementari** (costi indiretti) derivanti dal progetto di studio e ricerca, calcolate nella misura forfettaria massima del 60 per cento delle spese di cui alla precedente lettera a);
- e. **gli altri costi di esercizio**, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di studio e ricerca.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Ufficio VII

2. Tra i costi ammissibili possono essere ricompresi anche costi sostenuti a decorrere dal 1 febbraio 2020, purché non già oggetto di finanziamento (o di relativa richiesta) da parte di altre istituzioni pubbliche regionali o nazionali, europee o internazionali.

Articolo 4

Modalità e criteri per la valutazione delle idee e delle proposte progettuali

PRIMA FASE (idee progettuali)

1. Per ciascuna delle aree di cui al precedente articolo 1, la valutazione delle idee progettuali di prima fase è coordinata da un Panel di Esperti di n. 3 (tre) componenti ciascuna, tra cui è individuato il coordinatore, costituito con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, e che a tal fine si avvarrà, per ogni idea progettuale, di almeno 3 (tre) valutatori di settore, anche di nazionalità non italiana, e tratti da elenchi/banche dati nazionali, della Commissione Europea e/o di altri organismi internazionali.

2. La valutazione delle idee progettuali si svolge secondo i seguenti criteri:

- a. Originalità dell'approccio proposto, anche in relazione alla natura interdisciplinare delle attività di ricerca, delle istituzioni e delle risorse umane coinvolte (max 50 punti);
- b. Significativo progresso rispetto allo stato dell'arte (max 50 punti);
- c. Probabilità di conseguimento del risultato atteso nei tempi previsti, sulla base di dati preliminari e del livello di maturità della ricerca e della progressa esperienza dei proponenti (max 30 punti).

3. Il Panel di Esperti, all'atto dell'insediamento, elabora e fornisce ai valutatori indicazioni metodologiche volte ad assicurare completezza e omogeneità delle valutazioni.

4. Le idee progettuali saranno giudicate ammissibili al finanziamento con specifica e separata graduatoria per ognuna delle tre aree di cui al precedente articolo 1.

5. Il Panel produrrà le graduatorie di cui al precedente comma 4 nel termine massimo di 30 gg dal proprio insediamento.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Ufficio VII

6. Le graduatorie di cui al precedente comma 4 saranno approvate con specifico decreto direttoriale, di cui sarà data informativa al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).

7. La valutazione in itinere ed ex post dell'attuazione delle idee progettuali e dei risultati raggiunti è affidata al medesimo Panel di esperti di cui al comma 1.

SECONDA FASE (proposte progettuali)

8. Per ciascuna delle aree di cui al precedente articolo 1, la valutazione delle proposte progettuali di seconda fase è coordinata dal medesimo Panel di cui al precedente comma 1 che a tal fine si avvarrà, per ciascuna proposta, di almeno 3 (tre) valutatori di settore, anche di nazionalità non italiana, e tratti da elenchi/banche dati nazionali, della Commissione Europea e/o di altri organismi internazionali.

9. La valutazione si svolge secondo i seguenti criteri:

- a. Rilevanza dei risultati conseguiti nella fase di sperimentazione (max 50 punti);
- b. Dimostrato e documentato interesse da parte di soggetti istituzionali, pubblici e/o privati, all'utilizzo e acquisto dei prodotti finali (max 50 punti);

10. Il Panel di Esperti, all'atto dell'insediamento, elabora e fornisce ai valutatori indicazioni metodologiche volte ad assicurare completezza e omogeneità delle valutazioni.

11. Le proposte saranno giudicate ammissibili al finanziamento con specifica e separata graduatoria per ciascuna delle aree di cui al precedente articolo 1.

12. Il Panel produrrà le graduatorie di cui al precedente comma 11 nel termine massimo di 30 gg dalla presentazione delle proposte.

13. Le graduatorie di cui al precedente comma 11 saranno approvate con specifico decreto direttoriale, di cui sarà data informativa al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).

14. La valutazione in itinere ed ex post dell'attuazione delle proposte progettuali e dei risultati raggiunti è affidata al medesimo Panel di esperti di cui al comma 1.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Ufficio VII

15. I dati e i risultati frutto delle idee e delle proposte progettuali di cui al presente bando confluiranno in una banca dati aperta, predisposta e gestita dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con l'obiettivo di assicurarne l'accessibilità ed il riutilizzo da parte della comunità scientifica nazionale e internazionale

16. Agli esperti compete, salvo verifiche circa la normativa applicabile al caso concreto, un compenso determinato ai sensi del Decreto Interministeriale MEF - MIUR del 9 aprile 2003 n. 69. Agli esperti spetta altresì il rimborso delle spese per viaggi, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e debitamente documentate per la partecipazione alle sedute e/o verifiche in loco, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale. L'onere di cui al presente comma è a valere, nel limite massimo di euro 900.000,00, sulla somma complessiva di cui al successivo articolo 5, comma 1.

Articolo 5

Risorse finanziarie

1. La somma complessiva a copertura del presente Avviso è pari a € 21.900.000,00 a valere sul capitolo 7310 in conto competenza esercizio 2020 piano gestionale 01.

2. Le risorse destinate al finanziamento delle idee progettuali e delle proposte approvate, pari a euro 21.000.000,00, sono ripartite proporzionalmente tra le aree di cui al precedente articolo 1, in ragione del numero pervenuto e nel rispetto, ove possibile, dell'attribuzione di almeno euro 5.000.000,00 per ciascuna area.

Articolo 6

Modalità e termini di presentazione delle idee progettuali

1. Le idee progettuali debbono essere presentate, in lingua italiana e inglese, esclusivamente tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (<https://sirio-miur.cineca.it/PortaleMIUR>), entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito web del MUR, di cui sarà data anche ampia comunicazione.

2. La modulistica da utilizzare per la presentazione delle idee progettuali sarà presente sull'apposito sportello telematico e sarà composta esclusivamente dalla descrizione della



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Ufficio VII

proposta in un numero massimo di n. 3 pagine, unitamente a n. 1 pagina di descrizione delle competenze coinvolte.

3. Per la presentazione delle proposte progettuali di seconda fase i soggetti ammessi riceveranno le relative necessarie istruzioni.

4. Al medesimo indirizzo di cui al comma 1 è possibile registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico.

5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente decreto.

6. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 7

Informazioni

1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è il Dott. Fabrizio Cobis.

2. Il presente Avviso è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito **www.miur.gov.it**.

3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: **fabrizio.cobis@miur.it**

Il presente decreto è sottoposto agli Organi di controllo per la registrazione e conseguentemente dello stesso viene prodotta informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per le funzioni di competenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vincenzo DI FELICE)